

L'art. 155, comma 3, cod. civ. prevede che, in caso di separazione dei genitori, «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi» e che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

Può tuttavia accadere, come nel caso di specie, che il consenso non si raggiunga; in casi del genere, entrambi i genitori possono ricorrere al giudice, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ.

L'intervento giudiziario non sarà diretto a comprimere o limitare la potestà genitoriale sulla prole, ma, più modestamente, ad adottare la decisione di maggiore interesse per i figli, mediante provvedimenti opportuni (nel senso esattamente che il giudice potrebbe limitarsi ad accettare la congruità della decisione assunta da uno dei genitori affidatari rispetto all'interesse morale e materiale del figlio minore).

Ciò posto, giova osservare che la scelta della scuola rappresenta, senza dubbio, una decisione di maggiore interesse per la vita dei figli, «perché essa può condizionare l'apprendimento e la formazione del minore» (così Cass. 3 novembre 2000, n. 14360, in *Dir. e giustizia*, 2000, 42, 46, con nota di Dosi); ne consegue che, in caso di contrasto tra i genitori, la decisione è rimessa al giudice, ex art. 155, comma 3, cod. civ.

In simili ipotesi, sarebbe più che opportuno che il genitore collocatario della prole, anziché decidere autonomamente (comprimendo, in tal modo, l'esercizio della potestà dell'altro genitore), chieda direttamente, e in via preventiva, al giudice di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni (così come prescrive l'art. 709-ter, comma 2, cod. proc. civ.).

Applicando i riferiti principi di diritto alla fattispecie in esame, visto il dissenso della madre alla proposta del padre di trasferire la figlia presso un'altra scuola (determinandosi, così, un contrasto su una decisione di maggiore interesse per la prole), il Tribunale di Novara avrebbe dovuto qualificare il ricorso proposto dal padre della minore come istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. ed adottare i provvedimenti ritenuti opportuni; segnatamente, ove avesse ritenuto congrua la scelta della scuola effettuata dal padre, avrebbe dovuto autorizzarlo a chiedere, anche senza il consenso dell'altro genitore, il rilascio del nulla osta al dirigente della scuola fino a quel momento frequentata dalla figlia.

In argomento, sebbene con riferimento ai contrasti tra genitori in ordine alla scelta dell'orario scolastico del figlio, si veda Trib. Bologna 14 luglio 2008, in www.famigliaejustizia.it, nonché Trib. Roma 28 agosto 2007, inedita, secondo cui: «la scelta dell'inserimento delle bambine nella stessa classe o in classi diverse attiene a questione di preminente interesse per le minori, coinvolgendo il loro rapporto con la scuola ed il modo di vivere la loro condizione di gemelle» (Carmelo Padalino).

n. 2957/08 r.g.

Rep. 1173/08

TRIBUNALE DI NOVARA

Il Giudice designato dr.ssa Rossana Riccio
alla trattazione del procedimento ex art. 700 c.p.c. proposto da
D.A.M., con l'avv. Sara De Mico

- ricorrente -

Contro

C.S.

- resistente -

letto il ricorso e visti i documenti allegati,

- rilevato che il ricorrente, premesso che nel giugno 2007 è intervenuta sentenza del Tribunale di Novara con cui era pronunciata la separazione coniugale dalla resistente C.S. e che con tale pronuncia la figlia minore era affidata in via condivisa ai due genitori con collocazione abitativa presso la madre, chiede che il Tribunale in via d'urgenza, essendo ancora pendente il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di separazione, voglia disporre in via cautelare provvisoria la modifica della collocazione abitativa della minore disponendone la collocazione presso l'abitazione paterna, così come richiesto anche dalla figlia che rifiuta di riprendere a convivere con la madre. disponendo altresì il rilascio del nulla osta al trasferimento della minore dalla scuola media frequentata in N. a quella di V.P., territorio ove attualmente trovasi la minore presso l'abitazione paterna;

- ritenuto che il ricorso proposto non appare ammissibile laddove si richiede che il tribunale si sostituisca al Dirigente della scuola media frequentata dalla minore rilasciando il Nulla osta all'iscrizione presso la scuola media di V.P., trattandosi di sostituzione e supplenza che non sembra spetti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e che in ogni caso presupporrebbe semmai la prospettazione della lesione di un diritto da parte del Dirigente dell'indicata Scuola che ha negato il rilascio a cui dovrebbe sopperire un eventuale provvedimento giudiziale cautelare. Lesione o violazione neppure allegata e rispetto alla quale sarebbe l'Ente Scolastico, in persona del suo Dirigente, a dover eventualmente contraddirsi e non già la moglie del ricorrente

- ritenuto, peraltro, che anche rispetto alla richiesta di modifica della collocazione abitativa della minore stabilita con la sentenza di separazione in pendenza del termine per proporre l'impugnazione debba accedersi alla medesima pronuncia di inammissibilità; infatti se è vero che attualmente la minore risulta abitare presso il padre e che tale residenza di fatto sembra espressione di una scelta operata dalla

stessa (e che renderebbe auspicabile una collaborazione tra i due genitori al fine di evitare l'accentuarsi di tensioni ed attriti che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla piccola C.). nondimeno si osserva come lo strumento cautelare previsto dall'art. 700 c.p.c. non possa essere invocato per incidere sulle statuzioni di un precedente provvedimento giurisdizionale. In definitiva, diversamente ragionando, tale strumento cautelare atipico e residuale diventerebbe uno strumento inammissibile di controllo della pronuncia giurisdizionale in contrasto con il principio di tassatività dei rimedi di impugnazione;

- ritenuto, pertanto, che la pronuncia di inammissibilità del ricorso renda superflua la fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti;

p.q.m.

DICHIARA inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da D.A.M.

Spese irripetibili.

Si comunichi.

Novara 18.9.2008

IL Giudice

Dr.ssa Rossana Riccio